



# UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

DECRETO n. 1383

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTO la Legge 240/2010;

VISTA la Legge 241/1990 e seguenti modificazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell'Unicusano del 24 maggio 2017;

VISTA la deliberazione del CdA dell'Unicusano del 29 maggio 2016;

CONSIDERATA la necessità di emanare il Regolamento per lo Svolgimento delle attività di Didattica Integrativa;

DECRETA

Art.1) E' emanato il Regolamento per lo Svolgimento delle attività di Didattica Integrativa;

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 31 maggio 2017

IL RETTORE

Prof. Fabio FORTUNA



# UNICUSANO

Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

Allegato al verbale  
del CRO dell'24.7.17  
e del CNA dell'29.8.17

IL PROSEGUITO DEL CNA

IL SEGRETARIO

Rh ll

## Regolamento per lo svolgimento delle attività di didattica integrativa

**Art. 1** - Le attività di didattica integrativa comprendono le attività di orientamento, di tutorato e quelle dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti sussidiari e complementari degli insegnamenti disciplinari ufficiali, come i seguenti (indicativi ma non esaustive)

- *Interventi didattici di gruppo e personalizzati, in web-conference*, programmati a quadro orario settimanale, calendarizzato, per attività didattiche di spiegazione su contenuti, dimostrazioni, svolgimento di esemplificazioni, di simulazioni, di etivity, attività di valutazione progressiva.
- *Preparazione e gestione delle Etivity strutturate*, realizzate almeno una per modulo didattico sottoforma di report, esercizi, studio di caso, progetto, relazioni, produzione di artefatti, ecc.
- *Costruzione e gestione di aule virtuali*.
- *Valutazione progressiva o in itinere*, realizzata per sostenere gli studenti nel consolidamento di concetti e contenuti; le valutazioni possono anche essere attuate sotto forma di Test con domande a scelta multipla o saggi brevi.

Nello specifico dei corsi di studio a distanza sono considerate come attività integrative anche le attività previste dal modello formativo dell'Università per la *didattica interattiva* e la *didattica orientativa*.

Inoltre sono parte delle attività integrative le attività considerate accessorie alla didattica erogativa, cioè: la partecipazione alle Commissioni di esame (orale e scritta), sia in sede sia nei poli territoriali; la partecipazione come componenti alle commissioni e gruppi di lavoro previsti dalla normativa vigente relative alla qualità della formazione; l'assunzione come relatore di Tesi assegnate, corsi di studio triennali e corsi di studio magistrali, dal preside o coordinatore di Facoltà relative alla disciplina di cui il ricercatore o professore è coadiutori.

**Art. 2** - L'università per le attività di didattica integrativa alle quali non possa provvedere con proprio personale docente di ruolo e a tempo determinato, al fine di garantire un livello adeguato dei relativi servizi, può avvalersi, nel rispetto dei limiti di impegno eventualmente stabiliti dalla normativa, sia dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, non assegnatari di insegnamenti, sia delle prestazioni di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di titolari di borse post-dottorato e di laureati impegnati in corsi post lauream, compresi i corsi di laurea magistrale biennali. Nel caso in cui si rendano indispensabili, per i medesimi fini, ulteriori apporti, l'Università può avvalersi della collaborazione di laureati di comprovata capacità e qualificazione, che abbiano, di preferenza, conseguito il dottorato di ricerca o siano in possesso di diplomi di specializzazione o siano insegnanti di scuola secondaria o abbiano comunque già avuto esperienze didattiche, disponendo in ogni caso di accertate competenze, adeguate ad assicurare sulla loro idoneità allo

svolgimento dei compiti richiesti. Per questi ultimi casi l'Università può riconoscere l'attestazione di "cultore della materia".

**Art. 3** - Il CTO, accolte le richieste dei Consigli di Facoltà, attestanti la valutazione dei curricula dei candidati, delibererà sulle proposte di attivazione degli incarichi in questione avanzate, previo accertamento delle oggettive necessità, non altrimenti ovviabili, che le motivano, e sui criteri di selezione. Le proposte approvate sono inviate al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza. Gli incarichi sono attribuiti con Determina del Direttore generale. dagli stessi Consigli dei Dipartimenti ovvero, quando lo stabiliscano i Regolamenti di Dipartimento, direttamente dai Collegi didattici, su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni.

**Art. 4** - Per i ricercatori di ruolo e a tempo determinato l'impegno temporale considerato è quello previsto dalla normativa. Per i dottorandi, i titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e i laureati impegnati nei corsi post lauream, con o senza borsa di studio, l'impegno orario deve essere compatibile con l'attività di studio e di ricerca: in ogni caso l'impegno non può in alcun caso superare il limite di 60 ore per anno accademico, estensibile a 90 ove comporti anche la partecipazione in qualità di cultore della materia alle commissioni per gli esami di profitto. Tale limite è pari, nell'arco dell'anno accademico, a 150 ore per gli iscritti alla scuola di specializzazione per le Professioni legali, a 40 ore per i dottorandi di ricerca (relativamente all'attività didattica integrativa). Per i laureati esterni il limite è fissato in 100 ore per anno accademico.

**Art. 5** - Per gli esterni si provvede alla stipula di contratti di diritto privato secondo quanto previsto dalla normativa. Le attività svolte sono annotate in un registro degli impegni che i collaboratori sono tenuti a compilare e a far pervenire, a conclusione delle loro prestazioni, previa verifica e approvazione da parte del docente responsabile, al preside o coordinatore di Facoltà, che, dopo averlo vidimato, provvede a trasmetterlo ai competenti uffici per dare corso alla corresponsione del compenso.

**Art. 6** - Attività integrative, attinenti all'insegnamento delle lingue, possono essere attribuite con le modalità di cui al presente articolo anche ai collaboratori ed esperti di madre lingua straniera, oltre ai collaboratori che già prestano la loro opera presso l'Università, secondo le disposizioni e nei limiti stabiliti nel loro contratto di lavoro.